



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

ORDINANZA

N° 163 DEL 18-07-2025

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori al fine di prevenire possibili conseguenze sulla salute pubblica derivante dall'infestazione.

IL SINDACO

Considerata la necessità di prevenire e contrastare la diffusione delle arbovirosi (West Nile, Dengue, Chikungunya, Zika), trasmesse dall'attività dei vettori, in particolare la specie *Aedes* (zanzara tigre);

Vista la comunicazione della ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 71079 del 17/07/2025 finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza anche attraverso ordinanze sindacali con l'obiettivo di diffondere semplici regole comportamentali che ogni cittadino può adottare per contribuire alla prevenzione;

Premesso:

- che le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, hanno favorito la diffusione dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre); che le specifiche caratteristiche biologiche e l'aggressività di tale zanzara nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;
- che il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi; per i quali, non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre;
- che i trattamenti contro le zanzare adulte, comportando l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche che sono da considerare fonte di rischio per la salute pubblica ed elevato impatto ambientale, non devono, essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario, ma, ove necessario, all'interno di una logica di lotta integrata basata prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale e, comunque, sempre, a seguito di verifica del livello di infestazione presente mediante un sistema di monitoraggio;
- che qualora fosse indispensabile effettuare trattamenti adalticidi, esclusivamente, dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati ed eseguiti nelle ore crepuscolari o del primo mattino ed è vietato il trattamento diurno;

Dato atto

□ che il Dipartimento Tutela Ambientale e l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA) hanno ravvisato l'opportunità, sulla base del principio di precauzione, per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente sull'intero territorio, di vietare l'utilizzo di prodotti la cui composizione preveda presenza di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti, ..) per le quali sia riconosciuta in etichetta la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie. In particolare di evitare l'impiego di prodotti Presidi Medico Chirurgici/ Biocidi nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o "frasi H" (H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319,

H332, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372, H373) e che contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale. La presenza di tali sostanze è indicata nella scheda di sicurezza predisposta dai produttori che riporta la classificazione di sicurezza " frasi H";

□ che i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre) e della *Culex Pipiens* (zanzara comune);

□ che per contrastare la diffusione delle zanzare, quando si manifestano casi sospetti od accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza correlati a rischi sanitari, il Comune provvede ad effettuare direttamente sia in aree pubbliche che private trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri in area densamente abitata (ovvero 200 metri in aree a scarsa densità abitativa e 300 metri in caso di due o più casi segnalati) dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

□ che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune nell'ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante intende realizzare nell'anno 2025 una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l'infestazione di questo insetto;

Visto l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento sino al 31 ottobre 2025;

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento sino al 31 ottobre 2025 ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari e in qualsiasi luogo dove possa formarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- di procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare frequentemente, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di sversarli nei tombini;
- di procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare frequentemente, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di sversarli nei tombini;
- di coprire gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni di acqua piovana, dove questo non sia possibile, con zanzariere;
- di sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori con sabbia o sassi; i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana;
- di provvedere nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.);
- di prosciugare completamente le piscine non in esercizio, qualora vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;

- di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;
- di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- di provvedere nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba;
- di evitare innaffiamenti continui delle aree di pertinenza esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione delle zanzare;
- di mantenere sgombri i cortili e le aree aperte, da sterpi e rifiuti, al fine di evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, al fine di evitare la eventuale formazione di ristagni d'acqua;
- di evitare la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;
- di pulire bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno in quanto l'abitudine di portare le piante al riparo, durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile;
- di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto, prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvale;
- di riempire all'interno dei cimiteri con sabbia umida i vasi portafiori, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, anche per appesantire i vasi di fiori finti rovesciando frequentemente, per terra e non nei tombini, l'acqua dei portafiori, dei sottovasi o di altri contenitori;
- di trattare in forma preventiva e periodica i tombini, le griglie di scarico e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata sia all'aperto che negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai grigliati, utilizzando idonei prodotti antilarvali: privilegiando prodotti biologici, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute

ORDINA, altresì

nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 ottobre 2025:

- ☐ ai proprietari e detentori di animali, sia d'affezione che zootecnici, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;
- ☐ ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando accuratamente ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante;
- ☐ ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di evitare raccolte idriche in area di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l'attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, di dotarli di copertura ermetica oppure di svuotarli completamente, con periodicità non superiore ai cinque giorni, nonché di provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti;
- ☐ ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, di sistemi ferroviari e stradali, di mantenere in perfetta efficienza i corsi d'acqua e le canalizzazioni di scolo delle acque piovane, evitando accuratamente l'accumulo di detriti che ostacolano il deflusso delle acque; a tutte le attività agricole;
- ☐ a conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno, di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare

completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

□ a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, di attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

□ a tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali che utilizzano spazi aperti, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti per evitare le raccolte d'acqua;

□ ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale: di stocarli, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio ovvero, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili sistemati in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli di acqua, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

Dispone

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line e reso noto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate tramite pubblici avvisi e anche attraverso il sito internet del Comune. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo". Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Cisterna di Latina, 18-07-2025

IL SINDACO
Valentino Mantini

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e lo stesso è conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.